

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITA' DI BOLOGNA E COMUNE DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIL: GENITORIALITA', IDENTITA' E LAVORO". A.S. 2024/25.

TRA

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, avente sede legale in Bologna, Via Zamboni, 33 - 40126 (C.F. n. 80007010376 - P.I. 01131710376) attraverso il Dipartimento di Scienze Economiche, avente sede in Piazza Scaravilli 2 rappresentato dal Direttore di Dipartimento prof.ssa Carlotta Berti Ceroni, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta di Dipartimento del 4 dicembre 2024

(di seguito indicata come "**UNIBO-DSE**", indistintamente, come "Parte")

E

Comune di Bologna, con sede in Bologna, Piazza Maggiore 6, - 40126 Bologna, codice fiscale e partita IVA 01232710374, rappresentato dalla Direttrice dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove generazioni dott.ssa Veronica Ceruti e domiciliata per la sua carica in Via Ca' Selvatica, 7 - 40123 Bologna, in esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G.n.____

(di seguito indicato come "Comune" o, indistintamente, come "Parte")

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le "Parti")

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dello Statuto dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 (e ss.mm.ii), l'Università di Bologna promuove la didattica e la ricerca, garantendo l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società e stipula accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- UNIBO-DSE svolge, tra i propri compiti primari, attività didattica e di ricerca scientifica in tutti gli ambiti dell'economia e, con riferimento al gruppo di ricerca costituito da F. Barigozzi, N. Montinari e S. Vitellozzi specificamente nell'ambito dell'economia sperimentale e economia della famiglia e del lavoro;
- UNIBO-DSE svolge, tra i propri compiti primari, attività didattica e di ricerca scientifica in tutti gli ambiti dell'economia e, con riferimento al gruppo di ricerca costituito da F. Barigozzi, N. Montinari e S. Vitellozzi, specificamente nell'ambito dell'economia sperimentale, eco-

nomia della famiglia e del lavoro;

- UNIBO-DSE nell'ambito del bando PRIN (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) 2022 (D.M. prot. [n. 1556 del 28-11-2023](#)) ha ottenuto il finanziamento dei progetti di ricerca Gender Stereotypes and Women's Achievements (GENS) CUP J53D23004290001 e Advancing Gender Equality through Experiments: New Developments and Applications (AGEENDA), CUP J53D23015470001 proposto dal gruppo di ricerca costituito da F. Barigozzi e N. Montinari (affidenti al Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna);
- nell'ambito del progetto indicato al punto precedente viene sviluppato il progetto "GIL: Genitorialità Identità e Lavoro", che prevede il coinvolgimento nella ricerca di un numero significativo di famiglie con un numero di risposte stimato almeno 1500 (tenuto conto di un tasso di partecipazione sulle famiglie contattate intorno al 5%);
- ai nidi e alle scuole dell'infanzia del Comune di Bologna sono iscritti circa 6.900 bambini e pertanto l'attivazione di una collaborazione istituzionale può agevolare la raccolta delle adesioni alla ricerca;
- "GIL: *Genitorialità Identità e Lavoro*" ha come obiettivo primario quello di esplorare le dinamiche tra genitorialità e partecipazione al mercato del lavoro. L'obiettivo principale è comprendere il ruolo che l'identità gioca in queste scelte significative nell'attaccamento di madri e padri al mercato del lavoro.
- il Comune di Bologna ritiene importante sostenere, attraverso il coinvolgimento dei propri servizi, la ricerca scientifica in ambito educativo per consolidare ed ulteriormente sviluppare le necessarie interazioni che vi sono con le politiche e le attività comunali sviluppate in tale ambito;
- le Parti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, condividono l'interesse per il progetto "GIL: *Genitorialità Identità e Lavoro*";
- le Parti intendono addivenire alla stipula di un accordo di collaborazione per la definizione delle modalità di realizzazione dei comuni obiettivi sopra indicati e per disciplinare lo svolgimento congiunto delle relative attività;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto e finalità dell'Accordo)

1.1- Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

1.2. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune fina-

lizzate alla realizzazione del progetto "GIL: *Genitorialità Identità e Lavoro*".

Le attività potranno comprendere, in particolare:

- acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni finalizzati alla realizzazione del progetto "GIL: *Genitorialità Identità e Lavoro*" nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
- organizzazione di iniziative utili per l'illustrazione e diffusione dei risultati delle attività in collaborazione;
- pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione.

1.3. Le Parti nominano i seguenti referenti: per UNIBO-DSE prof.ssa Natalia Montinari; per il Comune dott.ssa Anna Giordano. I detti responsabili si impegnano, ognuno nell'ambito delle attività di propria competenza individuate, a collaborare per la migliore gestione di progetto, facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle attività di collaborazione, per monitorare i risultati della collaborazione. Si impegnano inoltre a concordare le forme di disseminazione e sfruttamento congiunto dei risultati (fatti salvi gli eventuali obblighi derivanti dalla partecipazione a progetti finanziati su bando). I detti responsabili si incontrano periodicamente (anche tramite riunioni online) per valutare il progresso del progetto "GIL: *Genitorialità Identità e Lavoro*", discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o conflitti tra le Parti. Le riunioni dei referenti potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.

Art. 2 (Modalità di attuazione)

2.1 – Struttura dell'intervento "GIL: *Genitorialità Identità e Lavoro*"

Per la realizzazione dell'intervento sono previste le seguenti fasi:

- registrazione dei genitori volontari a partecipare all'iniziativa nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e del parere del Comitato Bioetica dell'Università di Bologna;
- somministrazione di questionari;
- restituzione dei risultati.

2.2- Impegni delle parti

Il Comune di Bologna si impegna a collaborare attraverso il coinvolgimento delle proprie scuole dell'infanzia e nidi dell'infanzia, a gestione diretta, per la realizzazione del progetto di ricerca. In

particolare, il progetto sarà proposto alle famiglie con primo figlio da 0 a 6 anni di età frequentanti i nidi e le scuole dell'infanzia.

A tale scopo il Comune si impegna a promuovere la partecipazione al progetto, i cui contenuti saranno interamente definiti dal gruppo di ricerca (UNIBO-DSE), e veicolati attraverso i propri canali comunicativi. Il Comune si impegna in particolare ad attivare, ove necessario per una migliore efficacia della comunicazione, anche gli organismi di partecipazione previsti dal vigente regolamento comunale e/o ad individuare eventuali soluzioni di aiuto materiale per le famiglie prive di dispositivi elettronici per favorirne la partecipazione.

UNBO-DSE si impegna a realizzare le azioni previste nel rispetto della libera e volontaria adesione delle famiglie e del trattamento dei dati raccolti secondo le norme vigenti per la tutela dei dati personali.

Dovranno inoltre svolgere una adeguata azione di supporto alle scuole per consentire una corretta informazione alle famiglie.

2.3- Tempi di realizzazione del progetto

Il presente progetto verrà realizzato nell' a.s. 2024/25 e verrà attuato secondo il seguente crono-programma:

Gennaio 2025- Marzo 2025: lancio del progetto (invio dei comunicati stampa e delle locandine) e raccolta questionari. Nell'arco di questo periodo chiediamo che sia inviata a tutti i genitori con figli frequentanti i nidi d'infanzia comunali e le scuole d'infanzia comunali una e-mail e due eventuali reminder (uno a metà febbraio ed una -eventuale a metà marzo).

Aprile – Agosto 2025: Analisi dati e discussione dei risultati preliminari;

Dicembre 2025 Evento di restituzione dei risultati alla cittadinanza;

UNIBO-DSE si impegna a svolgere le attività previste dal progetto entro i tempi concordati dal presente accordo.

Compatibilmente con le scadenze previste dal presente Accordo eventuali modifiche potranno essere concordate in ogni momento.

2.3. Ciascuna Parte si impegna, in ogni caso:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;

- a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate nell'ambito del presente Accordo;
- a comunicare tempestivamente all'altra Parte eventuali proposte di modifica del programma di attività e delle tempistiche;
- a segnalare reciprocamente eventuali criticità nell'andamento delle attività.

Art. 4 (Oneri economici)

4.1. Il presente Accordo non comporta oneri economici diretti a carico delle Parti.

Art. 5 (Diritti di proprietà intellettuale)

5.1. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte prima dell'inizio delle attività di collaborazione, resterà nella piena titolarità della stessa. Il relativo uso verrà concesso all'altra Parte solo con espresso consenso della Parte proprietaria. Tale diritto d'uso concesso nell'ambito del presente Accordo e di eventuali successivi Accordi non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto.

5.3. In mancanza di accordo, e fatta salva l'eventuale diversa disciplina applicabile in dipendenza di specifici accordi nell'ambito di progetti finanziati da terzi e/o su bando competitivo, tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione delle attività di ricerca svolte nel quadro di questa collaborazione, che siano il frutto del contributo inventivo di entrambe le Parti, resteranno di proprietà comune delle stesse. Il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata dei contributi inventivi o intellettuali.

5.4. Restano fermi i diritti inalienabili degli inventori e autori.

Art. 6 (Uso dei segni distintivi)

Nessuna delle Parti potrà fare uso del marchio e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di

sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 7 (Riservatezza)

7.1. Ai fini del presente Accordo sono "Informazioni Riservate" tutti i dati, le informazioni, le conoscenze, i materiali di qualsiasi natura, che una Parte abbia ricevuto dall'altra con riferimento all'oggetto del presente Accordo e che siano state espressamente qualificate come riservate o confidenziali al momento della comunicazione.

7.2. Ciascuna Parte si impegna espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori:

- a non divulgare o rendere accessibili a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate;
- a impiegare ogni mezzo idoneo, nonché a porre in essere ogni atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano in nessun modo liberamente accessibili a terzi;
- a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'espletamento delle attività oggetto dal presente Accordo;

7.4. L'impegno alla riservatezza sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del presente Accordo.

Art. 8 (Pubblicazioni)

8.1. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle proprie attività nell'ambito del presente Accordo, previa trasmissione all'altra Parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

8.2. L'altra Parte avrà facoltà di comunicare per iscritto alla Parte interessata, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, se il documento contenga proprie Informazioni Riservate o risultati suscettibili di protezione brevettuale. Se il documento contiene Informazioni Riservate, la Parte interessata dovrà rimuoverle prima della pubblicazione. Se il documento rivela risultati suscettibili di protezione brevettuale, la Parte interessata dovrà differire la pubblicazione per il periodo che sarà concordato in buona fede tra le Parti, al fine di consentire la redazione di una domanda di brevetto.

8.3. Ove l'altra Parte ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte interessata potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Art.9 (Trattamento dei dati personali)

9.1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione del presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo o in virtù di disposizioni normative vigenti.

9.2. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, quali ad esempio, il diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che le riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l'opposizione e la profilazione, nonché di tutte le informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

9.3. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Tutti i dati raccolti nell'ambito del pro-

getto GIL- Genitorialità Identità e Lavoro saranno pertanto trattati per esclusivi fini di ricerca dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in qualità di titolare autonomo del trattamento.

9.4. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati nel rispetto di quanto definito dagli artt. 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

9.5. I dati di contatto ai fini del presente articolo sono di seguito riportati:

- per il Dipartimento (UNIBO-DSE), il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 – 40126 Bologna, nella persona del Magnifico Rettore (contatto mail: privacy@unibo.it; contatto PEC: scri-viunibo@pec.it; recapito del Responsabile della protezione dei dati: dpo@unibo.it);
- per il Comune di Bologna il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna, (PEC: protocollogenerale@pec-comune.bologna.it). Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, dpo-team@lepida.it.

Art. 10 (Durata, recesso, rinnovo e modifiche)

10.1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle

Parti e avrà una durata fino al 31 dicembre 2025.

10.2. Il Presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti prima della scadenza, previa approvazione dei competenti organi delle rispettive Parti.

10.3. Ciascuna delle Parti potrà recedere, per gravi motivi, dal presente accordo a mezzo dichiarazione di recesso da comunicare per iscritto alla controparte con un preavviso di almeno 4 mesi. .

10.5. Qualsiasi modifica al presente Accordo si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 11 (Assicurazioni e sicurezza)

11.1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, a qualunque titolo, in virtù del presente Accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

11.2. Ciascuna Parte, per quanto di rispettiva competenza, provvede all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.

11.3. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede di un'altra per lo svolgimento delle attività di collaborazione saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza, di emergenza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei regolamenti di sicurezza ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che in merito la Parte ospitante riterrà per motivi di

organizzazione interna di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

11.4 Nell'ipotesi che la Parte ospitante venga a conoscenza dell'avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla Parte di appartenenza del personale.

Art. 12 (Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia degli stessi. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 13 (Comunicazioni)

13.1. Le comunicazioni di cui agli articoli 6 (Uso dei segni distintivi), 10 (Durata, recesso, rinnovo e modifiche), 11 (Assicurazioni e sicurezza), 12 (Controversie), 15 (Registrazione e spese) dovranno essere effettuate in forma scritta a mezzo di posta elettronica certificata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il Dipartimento UNIBO-DSE:

PEC: dse.dipartimento@pec.unibo.it

Per *il Comune*:

PEC: servizierosei@pec.comune.bologna.it

13.2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

13.3. Tutte le altre diverse comunicazioni (ad eccezione di quelle relative all'art. 9) potranno essere effettuate anche tramite e-mail indirizzate alle persone e ai recapiti di seguito indicati:

Per il Dipartimento UNIBO-DSE:

e-mail: dse.segreteria@unibo.it

Per il Comune:

e-mail: servizierosei@comune.bologna.it

Art. 14 (Clausola Generale)

14.1. Le premesse e i considerati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

14.2. Il presente Accordo ed i diritti e le obbligazioni da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

14.3. L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo sono regolati dalla legge italiana.

Art. 15 (Registrazione e spese)

15.1. La presente Convenzione viene stipulata per scrittura privata non autenticata in formato digitale unico.

15.2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'imposta di bollo è a carico del DSE-UNIBO e al suo versamento provvede DSE-UNIBO in «modalità virtuale» mediante Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte interessata.

Bologna,

Per il Dipartimento UNIBO-DSE

Il Direttore Prof.ssa Carlotta Berti Ceroni

(firmato digitalmente)

Bologna,

Per *Il Comune*

Per Il Legale Rappresentante

Direttore dell'Area Educazione,

Istruzione e Nuove generazioni

dott.ssa Veronica Ceruti

(firmato digitalmente)